

47/4/2025



CONFERENZA UNIFICATA

17 aprile 2025

Punto 16) all'o.d.g.:

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie

Si esprime intesa con la raccomandazione di accogliere una proposta di emendamento che mira a chiarire che le spese di lite possano essere rimosse, tanto dal contribuente tanto dall'ente impositore solo al passaggio in giudicato della sentenza. Ammettere, infatti, che il contribuente possa pretendere le spese di lite disposte con sentenza non passata in giudicato, mentre l'ente impositore debba al contrario aspettare il passaggio in giudicato comporterebbe una palese violazione dei principi del giusto processo e della **parità delle parti in giudizio**, sanciti dagli artt. 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nonché con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e certezza dell'ordinamento giuridico di cui all'art. 3 Cost.

EMENDAMENTO

All'articolo 11, alla fine del comma 1, aggiungere la seguente lettera:

e) all'articolo 15, alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: «e rimosse dopo il passaggio in giudicato della stessa»; al comma 2-sexies l'ultimo periodo è soppresso.

All'articolo 11, comma 2, aggiungere la seguente lettera:

f) all'articolo 59, alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: «e rimosse dopo il passaggio in giudicato della stessa»; al comma 7 l'ultimo periodo è soppresso.

Motivazione

L'art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs. 546/1992 prevede attualmente che l'ente impositore possa riscuotere le spese di lite poste a carico della parte contribuente solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

L'art. 69, d.lgs. 546/1992 dispone che le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali sono immediatamente esecutive.